



Bando per l'erogazione di contributi economici ad integrazione del canone di locazione nell'anno 2024

Indetto con determinazione n. 464 del 10.10.2024 assunta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della L.R. 2/2019, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 30.03.2020, del Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27.07.2024 ed, in particolare il PR 24 "Edilizia residenziale pubblica - disagio abitativo", della Deliberazione G.R.T. n. 1041 del 16/09/2024

LA RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI RENDE NOTO

**che sono aperti dalla data del 17.10.2024 con le modalità ed i criteri sotto indicati ed entro e non oltre il 17.11.2024
i termini per la presentazione della richiesta finalizzata ad ottenere un contributo economico ad integrazione del canone di locazione**

Art. 1 Requisiti di ammissione al concorso

1) Sono ammesse al presente bando di concorso le persone che, alla data di pubblicazione del bando: a) abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Montale e nell'immobile per il quale viene chiesto il contributo; b) presentino dichiarazione I.S.E.E. calcolato ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 e s.m.i. dalla quale risulti un valore ISE non superiore a € 32.192,74; c) presentino certificazione, dalla quale risultino valore ISEE, valore ISE e incidenza sul valore ISE del canone annuo, al netto degli accessori, rientranti entro i valori di seguito indicati: per la fascia A) valore ISE uguale o inferiore all'importo di € 15.984,02 corrispondente a due D pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2024 (Circolare INPS n. 1 del 02.01.2024), rispetto al quale l'incidenza del canone - al netto degli oneri accessori - risulti non inferiore al 14%; per la fascia B) valore ISE compreso fra l'importo di € 15.984,02 (Circolare INPS n. 1 del 02.01.2024) corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2024 e l'importo di € 32.192,74 (punto 3.1 lett. h) D.G.R. n. 402/2020) con incidenza del canone sul valore ISEE non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore a € 16.500,00, corrispondente al limite di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica stabilito con L.R. 2/2019; d) patrimonio mobiliare, risultante dalla dichiarazione ISEE, al lordo delle franchigie e diviso per la scala di equivalenza, non superiore a € 25.000,00 e comunque non superiore al limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo costituito dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente; e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Montale. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). Si intende inadeguato quando ricorre la situazione di sovrappioppamento come determinata ai sensi dell'art. 12 co.8 L.R. 2/2019; f) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote ubicati sul territorio italiano o estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovrappioppamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro salvo che si tratti di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per la verifica del requisito relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ad uso abitativo ubicati all'estero, il Comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE. g) titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, sulla base di documentata indisponibilità della proprietà oppure di alloggi dichiarati inagibili o sottoposti a procedure di pignoramento notificate; h) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, dell'alloggio in cui si ha la residenza, sito nel comune di Montale, di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 2/2019 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto; i) inesistenza di altri benefici attribuiti da Enti pubblici in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

2) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa (DPCM n. 159/2013 e s.m.i.).

Art. 2 Nucleo familiare

1) Al fine del presente Bando si considera nucleo familiare o nucleo quello individuato all'art. 3, co. 1 del DPCM n. 159/2013. 2) Per il coniuge non legalmente separato, anche se non convivente, devono essere ugualmente dichiarati i dati anagrafici e reddituali.

Art. 3 Modalità del calcolo del reddito

1) Il reddito richiesto per l'accesso al contributo è calcolato, a seconda della fascia d'inserimento, con le modalità indicate al precedente art. 1; 2) Per gli studenti universitari, la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Art. 4 Autocertificazione dei requisiti

1) Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 2812/2000 n. 445 e art. 15 L. 12.11.2011 n. 183, il richiedente auto certifica i requisiti previsti all'art. 1 del presente bando, ad esclusione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione e relativa importo di registrazione, che devono essere dimostrati con la presentazione delle corrispondenti ricevute e del contratto di locazione, nonché, nel momento dell'erogazione del contributo, della eventuale idonea documentazione di indisponibilità dell'alloggio di cui all'art. 1 punti e) e g). 2) L'ammissibilità della domanda presentata da coloro che dichiarano un reddito inferiore a quello della locazione o un ISEE pari a zero e non risultano a carico del Servizio Sociale, è subordinata alla dichiarazione circa la fonte di sostentamento e deve essere integrata dalla dichiarazione sostitutiva del soggetto che presta l'eventuale aiuto economico, corredata dalla documentazione reddituale da parte del medesimo. 3) Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso DPR 445/2000 e s.m.i. introdotte con L. 183/2011.

Art. 5 Formazione e pubblicazione delle graduatorie

1) Il Comune, entro trenta (30) giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi. 2) I richiedenti in possesso dei requisiti sono classificati nelle fasce indicate all'art. 1 seguendo, in ordine decrescente, la percentuale di incidenza canone/valore ISE prevista per ciascuna fascia. 3) In caso di ISE zero i soggetti verranno inseriti in graduatoria in ordine decrescente sulla base dell'importo annuo del canone di affitto. 4) A parità di importo annuo di locazione la priorità è stabilita in base alla data di nascita del richiedente, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità (art. 10 co. 6 L.R. 2/2019). 5) In caso di parità di percentuale di incidenza canone/ISE si procederà come indicato ai precedenti punti 3) e 4) del presente articolo. 6) La graduatoria provvisoria, viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per 15 giorni. 7) Avverso il provvedimento di cui al punto 1) è possibile proporre opposizione al Responsabile del Servizio entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio. 8) La graduatoria definitiva, come la provvisoria, composta dall'elenco delle domande ammissibili (suddivise in fascia A e fascia B) e dall'elenco delle domande non ammissibili, viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per 30 giorni. 9) Ai sensi dell'art. 8, co. 3, della L. 241/1990 il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.

10) Della pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria verrà data notizia tramite il sito istituzionale del Comune di Montale consultabile all'indirizzo web:
<https://www.comune.montale.pt.it/>

11) La graduatoria sarà pubblicata all'Albo pretorio secondo la vigente normativa sulla privacy.

Art. 6 Modalità di calcolo, entità e decorrenza del contributo

1) Il calcolo del contributo viene effettuato nel rispetto dei criteri fissati dalle lettere a) e b) dell'art. 2, co. 3 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07.06.1999, tenendo conto sia del periodo di effettiva validità del contratto di locazione regolarmente registrato, sia del canone di locazione in esso risultante, al netto degli oneri accessori. 2) Il Comune di Montale si riserva di distribuire le risorse assegnate dalla Regione, non assegnando agli aventi diritto il 100% del contributo spettante, ma stabilendo di ripartire il contributo in maniera proporzionale, limitatamente alla fascia che verrà coperta a livello regionale. 3) La ripartizione delle risorse a disposizione del Comune avviene secondo le seguenti priorità: a) contributi a favore di soggetti collocati nella fascia A) con percentuale di incidenza canone/valore ISEE non inferiore al 14%; b) contributi a favore di soggetti collocati nella fascia B) con percentuale di incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%; 4) Il contributo è erogato secondo l'ordine di inserimento nella graduatoria definitiva e nel rispetto dei criteri indicati al punto 2), fino all'esaurimento dei fondi. 5) L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone corrisposto al momento della domanda, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul valore ISE del nucleo familiare riportato sulla dichiarazione ISEE di cui al DPCM 159/2013 e s.m.i. Il contributo teorico non potrà comunque eccedere i seguenti importi: fascia A) il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00; fascia B) il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00; il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. 6) Il contributo decorre dall'1 gennaio 2024 o dalla successiva data di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda. Nel caso di trasferimento della residenza presso altro alloggio ubicato nel Comune di Montale, il contributo è erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, mentre in caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. 7) L'importo del contributo è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione e a decorrere dalla residenza anagrafica nell'immobile oggetto della domanda. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del beneficio. 8) Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio, il calcolo del contributo teorico spettante viene effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 7 Modalità di liquidazione del contributo

1) Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione, subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. 2) La liquidazione del contributo teorico spettante a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo se: si presenta autocertificazione circa la fonte di sostentamento

- si presenta certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale nel caso in cui si usufruisca di assistenza da parte del Servizio sociale del Comune.
- si verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

3) La liquidazione del contributo teorico spettante è quello che risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori. 4) Il contributo viene erogato esclusivamente per il periodo in cui permangono tutti i requisiti di ammissione al concorso. 5) L'ufficio Servizi Sociali non provvederà a richiedere copia delle ricevute del canone corrisposto nell'anno 2024 e copia dell'attestazione di pagamento della/e imposta/e di registrazione del contratto le quali dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo entro e non oltre il 31 gennaio 2025. La mancata esibizione della documentazione, improrogabilmente entro il 31 gennaio 2025, comporta la decadenza dal beneficio, farà fede la data del protocollo. 6) Ai fine di provvedere alla liquidazione del contributo, è obbligatorio, la comunicazione del Codice IBAN per l'accreditamento delle somme e dell'eventuale indicazione del delegato alla riscossione con la relativa delega. 7) Il contributo spettante sarà erogato su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone. L'entità del contributo è calcolata in 12esimi in funzione del numero di mensilità pagate; 8) L'erogazione del contributo non potrà essere inferiore a € 200,00, e qualora l'ammontare dell'affitto pagato non consentisse l'erogazione dell'intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo; 9) Nel caso di beneficiario di assegno di inclusione sociale (ADI) il contributo teorico spettante calcolato verrà decurtato dell'importo quota "B" del beneficio dell'Assegno riferito alla locazione; 10) Il contributo decorre dal 1 gennaio 2024 o dalla data di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda, non si terrà conto di eventuali altri contratti stipulati dal richiedente prima di quello dichiarato nella domanda. 11) Nel caso in cui, dall'esame delle ricevute, si accerti un canone effettivo diverso da quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si dà luogo a revisione della graduatoria se le somme pagate risultino superiori, mentre si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al nuovo calcolo del contributo se gli importi versati siano inferiori a quanto dichiarato. Anche in questa eventualità, il minor importo erogato corrisponde all'aumento del Fondo. 12) Nel caso in cui il soggetto rientri nella casistica di cui all'art. 6, co. 5 del presente bando l'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. 13) Il ricevimento del contributo da parte di persone inserite nella graduatoria comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la possibilità di ottenere tale beneficio, mentre l'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, anche se rifiutato, comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla effettiva disponibilità dell'alloggio.

4) Qualora il contributo sia destinato ad un conduttore moroso, è consentito a quest'ultimo, con apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta anche dal locatore, di delegare il medesimo a riscuotere una parte o l'intero

ammontare, a sanatoria della morosità, con contestuale impegno del locatore a rilasciare apposita quietanza, secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 3 della L. 431/98. 15) Il contributo spettante ad una persona deceduta, calcolato con riferimento al periodo di residenza della stessa nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto versamento del canone, è erogato agli eredi previa presentazione di dichiarazione che attesti il loro stato.

Art. 8 Termine di presentazione delle domande

Le domande debbono pervenire al Comune entro e non oltre il termine perentorio del 17/11/2024. Art. 9 Modalità di presentazione delle domande 1) Le istanze devono essere debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione; 2) Le istanze dovranno essere compilate tramite procedura online (SPID), collegandosi al Servizio online del Comune di Montale; 3) Le istanze potranno essere compilate presso l'Ufficio Servizi Sociali prendendo appuntamento al n. 0573/952259 attivo dal lunedì ai venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,00; Tale assistenza è riservata alle categorie con comprovate fragilità (condizioni oggettive che non consentono di accedere a procedure e strumenti informatici) e privi di rete familiare, si invita a ricorrere a tale procedura solo in caso di reale necessità; 4) Per informazioni e aiuto nella compilazione della domanda tramite SPID è possibile chiamare al numero indicato nel comma 3 del presente articolo. 5) Le istanze presentate, sottoscritte da un qualunque soggetto del nucleo familiare e corredate da tutta la necessaria documentazione, devono indicare l'indirizzo al quale il richiedente intende ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Art. 9 Modalità di presentazione delle domande

1) Le istanze devono essere debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione; 2) Le istanze dovranno essere compilate tramite procedura online (SPID), collegandosi al Servizio online del Comune di Montale; 3) Le istanze potranno essere compilate presso l'Ufficio Servizi Sociali prendendo appuntamento al n. 0573/952259 attivo dal lunedì ai venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,00; Tale assistenza è riservata alle categorie con comprovate fragilità (condizioni oggettive che non consentono di accedere a procedure e strumenti informatici) e privi di rete familiare, si invita a ricorrere a tale procedura solo in caso di reale necessità; 4) Per informazioni e aiuto nella compilazione della domanda tramite SPID è possibile chiamare al numero indicato nel comma 3 del presente articolo. 5) Le istanze presentate, sottoscritte da un qualunque soggetto del nucleo familiare e corredate da tutta la necessaria documentazione, devono indicare l'indirizzo al quale il richiedente intende ricevere le comunicazioni relative al concorso.

6) Non saranno ammesse le domande incomplete o presentate in forma diversa rispetto alle modalità previste al punto 2) e 3).

Art. 10 Controlli e sanzioni

1) Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare proprie verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dalle persone partecipanti al bando, nonché di segnalare alla Guardia di Finanza le situazioni non completamente trasparenti, per i necessari controlli 2) Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sarà disposta la decadenza dei benefici attribuiti in base a dichiarazioni sostitutive risultate non veritiere (comprese quelle attestanti la fonte di sostentamento) e, qualora tale infrazione venga commessa da cittadini ai quali il contributo (o parte di esso) sia già stato liquidato, il Comune si attiverà per il recupero delle somme indebitamente percepite dagli interessati, gravate da interessi legali 3) I controlli saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e gli elenchi degli aventi diritto potranno essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 11 Durata del contributo

1) Il contributo ha durata annua e corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della Legge n. 431/1998 e successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 19 luglio 2021, è erogato fino a esaurimento delle risorse regionali, statali e comunali. Art. 12 Responsabile del procedimento Ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241, Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elena Loggi

Art. 13 Trattamento dei dati personali

I dati che saranno forniti dai richiedenti il beneficio sono finalizzati alla conduzione del procedimento attivato con il presente Bando e saranno trattati esclusivamente a tale scopo in osservanza dell'art.13 Reg. UE 679/16.

Art. 14 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa in esso richiamata ed al Codice Civile.